



Prefettura di Benevento
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO DI GABINETTO

Prefettura Benevento
Prot. Uscita del 07/11/2012
Numero: **0036016**
Classifica: 50.08/7



Benevento, data protocollo

Al Sig. Attilio Paradiso
attilio.paradiso@pec.it

S. ANGELO A CUPOLO

Allo Studio Legale Avv. Achille Cocco
achille.cocco@ordineavvocatiarianoirpino.org

CASALBORE

OGGETTO: Istanza stragiudiziale per il compimento di atti dovuti ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs. 267/2000.

Si fa riferimento all'istanza stragiudiziale di cui all' oggetto con la quale la S.V. reitera la richiesta di adozione dei " *provvedimenti più idonei per eliminare rapidamente i disagi e i pericoli di pubblica incolumità già specificati in premessa*", con contestuale messa in mora " *per i danni che dovessero emergere dopo i 30 giorni previsti dalla legge 241/90*", a tal fine invocando l'applicazione dell'art. 54 del D.Lgs.267/2000 dal quale discenderebbe l'obbligo per il prefetto di " *assumere l'iniziativa al posto dell'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo a Cupolo che è inadempiente da oltre 15 anni*".

In proposito non può che richiamarsi quanto già comunicato con nota n. 17322 datata 21.5.2012.

In effetti, come risulta dalle missive reiteratamente inviate, a parere della S.V. il Sindaco, nel caso di interesse, avrebbe omesso di adottare ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54, comma 4, del citato decreto legislativo e che, conseguentemente, il Prefetto avrebbe l'obbligo di provvedere in luogo del Sindaco inadempiente.

In merito, giova evidenziare che, come da giurisprudenza consolidata, il potere sindacale di emanare siffatte ordinanze, che, in deroga alla normativa primaria e secondaria ma, tuttavia, nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento, sono destinate per loro stessa natura a regolare



Prefettura di Benevento
Ufficio Territoriale del Governo

UFFICIO DI GABINETTO

situazioni transitorie, richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l'incolumità pubblica non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva.

La situazione di pericolo che consente all'organo monocratico l'esercizio del potere extraordinario deve, quindi, presentare carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili, che si sostanziano nell'imposizione prescrizioni di comportamento ovvero di obblighi di fare o non fare, a carico di terzi.

Esclusivamente nel caso di omessa adozione da parte del sindaco quale ufficiale di governo di un atto che, ricorrendo gli indefectibili presupposti che lo legittimano, avrebbe dovuto essere emanato, si radica nel prefetto il potere di provvedere in veste sostitutiva a tutela della pubblica incolumità.

Orbene, nel caso di specie, le condizioni di pericolosità segnalate, peraltro dichiaratamente perduranti da circa 15 anni, non presentano caratteristiche tali da rendere necessario che si provveda con ordinanza contingibile ed urgente. E ciò è tanto più vero in quanto gli interventi sulla viabilità che la S.V. reclama rientrano pacificamente nell'ordinaria attività programmatica e gestionale del comune stesso.

In assenza dei presupposti e delle condizioni per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 TUOEL da parte del Sindaco, tanto più manca il fondamento fattuale e giuridico perché il Prefetto legittimamente provveda in sostituzione dello stesso.

Tanto premesso, si ribadisce che in relazione alle problematiche segnalate non sussistono, alla stregua del vigente quadro normativo, i presupposti per l'esercizio dei poteri attribuiti al prefetto dal D.Lgs. 267/2000.

IL PREFETTO

(Blasco)


FM/MLP

Prefettura di Benevento – C.so Garibaldi, n. 1 – 82100 Benevento

Ufficio di Gabinetto – tel. 0824.374311 fax 0824.374444 – e-mail prefettura.benevento@interno.it